



ENTE REGIONE PIEMONTE

Torino, 26 ottobre 2021

All'Amministrazione Regionale
Ai dipendenti della Regione Piemonte

"FORMARSI" IN SICUREZZA?

Nei giorni scorsi è stata recapitata ai dipendenti regionali una mail, inviata dalla casella sicurezza.formazione@regione.piemonte.it, con la quale si comunica che - *in riferimento agli obblighi formativi previsti in materia di sicurezza e salute sul lavoro dall'art 37 del Dlgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12* - il personale è convocato **a frequentare in presenza** un "corso di formazione specifica - rischio medio" della durata di 8 ore.

La succitata mail ricorda che *l'art. 20 del d.lgs.81/2008 prevede, al comma 2 lettera h), che i lavoratori devono "partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro", e che qualora fosse impossibilitato/a a partecipare al corso si chiede di darne comunicazione il prima possibile*. Viene altresì rammentato che la presenza sarà rilevata attraverso la bollatura del badge c/o la sede di svolgimento del corso e che risulta necessario firmare i registri messi a disposizione, sia in entrata che in uscita.

La UIL a tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro chiede: ***perchè effettuare il sopraccitato corso in presenza?*** Cosa giustifica la necessità di effettuare il corso in presenza esponendo il personale a possibili rischi di contagio evitabili? Quale valutazione è stata fatta sui sistemi di condizionamento? Sono stati sanificati? Sono presenti dei filtri HEPA? Viste le attrezzature informatiche di cui dispone la Regione Piemonte, il corso in oggetto potrebbe essere facilmente organizzato per una fruizione on-line, tramite le consuete piattaforme? la fruizione del succitato corso di formazione, nello stesso ambiente, può favorire la comparsa di nuovi focolai covid o anche "banalmente" influenzali, visto l'elevato numero di lavoratori dell'Ente interessati alla **frequentazione in presenza di un corso "obbligatorio"**?

La UIL ritiene che debba essere garantita la primaria esigenza di tutela della salute dei dipendenti, evitando assembramenti, tenendo conto del disagio provocato dall'indossare per 8 ore le mascherine protettive e considerando il fatto che tra le file del personale sono presenti "soggetti fragili", molti dei quali - essendo obbligati per legge alla frequentazione del corso di formazione in oggetto - risulterebbero comunque impossibilitati a parteciparvi "in presenza" in caso di prescrizioni ostative risultanti da certificazioni del medico del lavoro.

Pertanto le stesse FAQ Ministeriali (fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali) riguardanti la "Formazione in materia di salute e sicurezza" evidenziano inequivocabilmente che *"In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire."* e che *"Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza"*.

Chiediamo pertanto che siano riviste le modalità di fruizione del corso in oggetto tenuto conto che le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire o in subordine **attivando almeno una duplice possibilità di frequentazione: in presenza ovvero on-line**.

Il Segretario aziendale UIL
Patrizia Suman
(f.to in originale)